ORIGINALE

COMUNE di REVELLO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14

OGGETTO:

Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi - TARES.

L'anno **duemilatredici**, addì **venticinque**, del mese di **giugno**, alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge e Statuto, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **aperta al pubblico** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale. I Consiglieri risultano presenti-assenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto come dal seguente prospetto:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. MOTTA Ugo	SINDACO	Sì
2. MATTIO Daniele	VICE SINDACO	Sì
3. TURCO Domenico	CONSIGLIERE	Sì
4. ROMANO Mauro	CONSIGLIERE	Sì
5. MAGNANO Roberto	CONSIGLIERE	Sì
6. ROLLE Antonella	CONSIGLIERE	Giust.
7. ISOARDI Maria Maddalena	CONSIGLIERE	Sì
8. PEROTTO Aldo Bartolomeo	CONSIGLIERE	Sì
9. FORMIGLIA Mauro	CONSIGLIERE	Sì
10. BERTORELLO Remigio Mario	CONSIGLIERE	Sì
11. CROSETTI Giuseppe Felice	CONSIGLIERE	Giust.
12. BUASSO Andrea	CONSIGLIERE	Sì
13. GILETTA Maurizio	CONSIGLIERE	Sì
14. FRANCO Giuseppe Paolo	CONSIGLIERE	Sì
15. COSTA Paolo	CONSIGLIERE	Giust.
16. CAMPANELLA Mario Nicola	CONSIGLIERE	Sì
17. DE ANGELIS Laura	CONSIGLIERE	Sì
	Totale Presenti:	14
	Totale Assenti:	3

Essendo legale il numero degli intervenuti, come sopra accertato all'appello, il signor **MOTTA Ugo** in qualità di **Sindaco** ed a seduta dichiarata aperta invita a trattare l'oggetto sopra indicato.
Ai sensi del D.Lgs.267/00 art.97 comma 4°, partecipa all'adunanza l'infrascritto **SILVESTRI dott.ssa Luisa** Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, che ha istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 14, comma 46 del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Revello la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: "*le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....*";

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*";

VISTA la legge di stabilità 2013;

CONSIDERATO che la legge di stabilità 2013 ha fissato al 30.06.2013 la data di approvazione del bilancio di previsione 2013 prorogata al 30/09/2013 dal D.L.35/2013;

VISTO in particolare l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 33 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;

RILEVATO che le riduzioni previste nel regolamento comunale ai sensi dell'art. 14,comma 19, del D.L. 201/2011, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

PRESO ATTO che le riduzioni stabilite sono state quantificate per l'anno 2013 in € 12.590,00 e sono state imputate al cap. 3590/3/1 della spesa corrente;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria favorevolmente espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:
Votanti 14 Favorevoli 10 Contrari = e con l'astensione di 4 (Giletta Maurizio, Franco Giuseppe Paolo, Campanella Mario Nicola e De Angelis Laura).

DELIBERA

1) Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, composto di n. 33 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2013.

3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

4) Di determinare le tariffe del tributo e delle relativa maggiorazione annualmente con specifica deliberazione.

5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
MOTTA Ugo

IL CONSIGLIERE COMUNALE
MATTIO Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVESTRI dott.ssa Luisa

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Una copia in formato elettronico del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico sul sito Internet del Comune il giorno 15 LUG. 2013 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.

Li, 15 LUG. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVESTRI dott.ssa Luisa

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Parere Tecnico	Favorevole	25/06/2013	GIRAUDO dott.ssa Claudia	

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva:

- ✓ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs.267/2000 nel combinato disposto con l'art.32 della legge 69/2009 e ss.mm.ii.)

  dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, 4° comma, D.Lgs.267/2000 nel combinato disposto con l'art.32 della legge 69/2009 e ss.mm.ii.)

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVESTRI dott.ssa Luisa

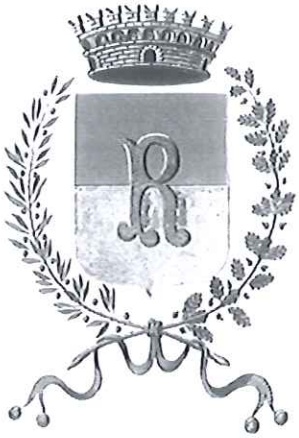

Comune di REVELLO

Provincia di Cuneo

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

INDICE

art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 3
art. 2 ISTITUZIONE DEL TRIBUTO 3
art. 3 COMPONENTI DEL TRIBUTO 3
art. 4 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 3
art. 5 PIANO FINANZIARIO 4
art. 6 SOGGETTO ATTIVO 4
art. 7 SOGGETTO PASSIVO 5
art. 8 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA 5
art. 9 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE 5
art. 10 UTENZE DOMESTICHE: DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI 6
art. 11 UTENZE DOMESTICHE: NUMERO DI OCCUPANTI 7
art. 12 UTENZE DOMESTICHE: 8
RIDUZIONI IN FUNZIONE DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 8
art. 13 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI 8
art. 14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 9
art. 15 UTENZE NON DOMESTICHE: 11
RIDUZIONI IN FUNZIONE DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 11
art. 16 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE 12
art. 17 RISCOSSIONE 14
art. 18 RIMBORSI E COMPENSAZIONE 15
art. 19 IMPORTI MINIMI 15
art. 20 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 15
art. 21 TRIBUTO GIORNALIERO 15
art. 22 COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO: LA MAGGIORAZIONE 16
art. 23 TRIBUTO PROVINCIALE 16
art. 24 FUNZIONARIO RESPONSABILE 16
art. 25 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI 16
art. 26 ACCERTAMENTO CON ADESIONE 17
art. 27 SANZIONI ED INTERESSI 17
art. 28 RISCOSSIONE COATTIVA 18
art. 29 DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEIZZAZIONI 18
art. 30 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 18
art. 31 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI 18
art. 32 NORMA DI RINVIO 19
art. 33 NORME TRANSITORIE E FINALI 19

art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Revello, in attuazione dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

art. 2 ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Nel comune di Revello è istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n.201.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, come individuati dal D.P.R 27/04/1999, n. 158.

art. 3 COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
   a. *componente rifiuti*, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
   b. *componente servizi*, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 22 del presente regolamento.

art. 4 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento .
5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
6. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
   a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della

produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;

b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.

7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
   a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
   b. i coefficienti *Ka, Kb, Kc e Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

art. 5 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità competente.
2. Il piano finanziario comprende:
   a. il programma degli investimenti necessari;
   b. il piano finanziario degli investimenti;
   c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
   d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
   a. il modello gestionale ed organizzativo;
   b. i livelli di qualità del servizio;
   c. la ricognizione degli impianti esistenti;
   d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
   e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

art. 6 SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno a cui i tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

art. 7 SOGGETTO PASSIVO

1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono, occupano o detengono i locali o le aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

art. 8 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 16.
3. In caso di dichiarazione di cessazione presentata oltre i termini previsti dal presente regolamento, il tributo è dovuto fino a 60 giorni prima della data di presentazione della dichiarazione, salvo che per lo stesso immobile l'obbligazione tributaria sia già stata assolta da un altro contribuente oppure nel caso in cui l'utente dimostri, con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione. In tali casi la cessazione può essere disposta d'ufficio. Eventuali somme versate in eccedenza danno diritto all'abbuono o al rimborso del tributo su richiesta del contribuente .

art. 9 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La superficie calpestabile, nei casi in cui costituisce la base imponibile del tributo, è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria derivante da pratiche edilizie depositate presso gli Uffici comunali) da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte operative la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
3. La superficie calpestabile complessiva dell'unità immobiliare, come determinata ai sensi del comma 1, deve essere distinta in base alle destinazioni d'uso dei locali, a cui corrisponde specifica categoria di produzione potenziale di rifiuti.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina, ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq. per colonnina di erogazione.
5. Sono esclusi dalla determinazione della superficie calpestabile assoggettabile al tributo:
   - i locali od aree utilizzate per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi, ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
   - la parte di superficie degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti, con l'esclusione degli accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.;
   - i locali e le aree utilizzate dal Comune per uffici e servizi;

- i locali o porzione degli stessi con altezza inferiore a 1,5 mt.;
- i locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, locali caldaia, ecc.;
- i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili;
- i locali destinati a celle frigorifere, i locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, i forni per panificazione, i forni e le cabine di verniciatura, gli altiforni;
- i locali dichiarati inagibili o inabitabili da autorità competenti;
- i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonchè altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- le superfici adibite all'allevamento degli animali;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte operative o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni, a condizione che il produttore specifichi nella planimetria allegata alla dichiarazione le superfici sulle quali vengono prodotti, e ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, aree scoperte non operative;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del c.c. non detenute o occupate in via esclusiva;
- le superfici su cui insistono stabilmente botti, serbatoi, silos, cisterne;
- i locali stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti ovvero dove avvengono produzioni a ciclo chiuso.

Tali circostanze devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

art. 10 UTENZE DOMESTICHE: DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI

1. Per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche si utilizzano i seguenti coefficienti:

Numero componenti del nucleo familiare	Coefficiente Ka	Coefficiente Kb
1	0,84	0,60
2	0,98	1,40
3	1,08	1,80
4	1,16	2,20
5	1,24	2,90
6 o più	1,30	3,40

art. 11 UTENZE DOMESTICHE: NUMERO DI OCCUPANTI

1. Per le utenze domestiche, ad ogni abitazione ed alle relative pertinenze, si applica la tariffa corrispondente al numero di occupanti del nucleo familiare del contribuente, individuato nel numero di soggetti coabitanti risultanti dagli elenchi dell'anagrafe del Comune di Revello, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri pressi case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, (ad es. le colf, badanti o parenti non residenti che dimorano presso la famiglia).
   Agli immobili adibiti ad abitazione si applicano i coefficienti fissi e variabili, alle relative pertinenze si applicano solamente i coefficienti fissi.

2. Il numero degli occupanti per le utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio dell'occupazione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente .

3. Nel caso di soggetti non residenti, per gli immobili dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), il numero degli occupanti di ogni abitazione e delle relative pertinenze, viene presuntivamente stabilito in misura pari a 3= tre, salvo che il contribuente dichiari la reale composizione del proprio nucleo familiare.

4. Ove la comunicazione di variazione dei soggetti non residenti venga effettuata entro i termini previsti, la tariffa è adeguata a decorrere dal giorno in cui si è verificata la variazione del numero di componenti.

5. Se la dichiarazione di cessazione o di variazione in diminuzione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata o variata dalla data di presentazione della comunicazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione o variazione.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Per gli immobili diversi dalle abitazioni e diversi dalle pertinenze classificati nelle categorie C2, C6 e C7 il numero di occupanti utilizzato per il calcolo della quota fissa e della quota variabile del tributo è pari ad 1.

8. Per le abitazioni private, non utilizzate, vuote da arredi e materiali di qualsiasi natura con almeno un allacciamento ai cosiddetti servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefono, ecc.), qualora tali circostanze siano tempestivamente dichiarate e supportate da idonea documentazione, il tributo è calcolato applicando i coefficienti Ka e Kb relativi ad un componente.

9. Per le abitazioni private, non utilizzate, vuote da arredi e materiali di qualsiasi natura e prive di tutti gli allacciamenti ai cosiddetti servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefono, ecc.), qualora tali circostanze siano tempestivamente dichiarate e supportate da idonea documentazione, il tributo non è dovuto.

10. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione del tributo.

art. 12 UTENZE DOMESTICHE: RIDUZIONI IN FUNZIONE DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, differenziati ed indifferenziati, è attivato su tutto il territorio del Comune.
2. In analogia a quanto previsto per la Tassa Smaltimento Rifiuti, la Giunta Comunale suddivide il territorio comunale in zone all'interno delle quali il servizio è effettuato con differenti modalità (anche in base alla distanza del cassonetto) e frequenze. In sede di prima applicazione, ai fini dell'applicazione del tributo, si considerano i perimetri già individuati dalla Giunta Comunale per la Tassa Smaltimento Rifiuti.
3. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, differenziati ed indifferenziati è svolto nell'ambito del centro abitato, nelle zone di Morra San Martino e Paschero (in parte) con il sistema di raccolta denominato "porta a porta"; nelle frazioni, nei nuclei abitati e nelle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi attraverso il sistema di raccolta denominato con " eco-punti ".
4. Nelle zone nelle quali il servizio è svolto con il sistema di raccolta denominato " eco-punti" la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza (precisando che la distanza viene misurata in linea retta) dall'eco-punto:
   - in misura pari al 100% della tariffa per distanze fino a 700 metri
   - in misura pari al 80% della tariffa per distanze oltre i 700 metri.
5. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione della quota variabile del 5%, limitatamente alla superficie dell'abitazione, escluse le pertinenze. La riduzione è subordinata alla presentazione all'Ufficio Tributi di apposita istanza attestante l'attivazione del compostaggio domestico. L'istanza dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla consegna del compostatore. Coloro che hanno già avviato il compostaggio dovranno presentare istanza entro il 30/9/2013.

   L'agevolazione decorre dalla data di presentazione dell'istanza.

   Si provvederà, con controlli a campione, a verificare la corretta effettuazione della raccolta differenziata della frazione umida mediante autocompostaggio.

art. 13 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Carrozzerie	40%
Gommisti	80%
Autofficine, elettrauti, officine meccaniche	30%
Studi medici, studi dentistici, odontoiatrici	20%
Attività artigianali o industriali con produzione di beni	30%
Segherie	90%
Lavanderie, tipografie	10%

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 16 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

art. 14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono articolate in categorie caratterizzate da omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, per ciascuna delle quali sono individuati i seguenti coefficienti per la determinazione della quota fissa (kc) e della quota variabile (kd) del tributo:

Cat. DPR 158/99	Descrizione categoria	Attività	Coefficiente Kc	Coefficiente Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	Associazioni culturali sportive e ricreative in genere, biblioteche, caserme, fondazioni, istituti di studio o di ricerca, luoghi di culto limitatamente ai locali o aree diverse da quelli esclusivamente destinati all'esercizio del culto, musei, partiti politici ed associazioni sindacali, scuole e asili privati, aziende sanitarie	0,32	2,60
2	Campeggi, distributori carburanti	campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi, palestre, lavaggi auto, vendita combustibili	0,67	5,51
3	Stabilimenti balneari	stabilimenti balneari	0,38	3,11
4	Esposizioni, autosaloni	autosaloni, esposizioni merci, spazi espositivi, depositi o magazzini senza vendita diretta	0,30	2,50
5	Alberghi con ristorante	agriturismo con somministrazione di alimenti e bevande, alberghi con ristorante, pensioni con ristorante	1,07	8,79

6	Alberghi senza ristorante	agriturismo senza somministrazione di alimenti e bevande, alberghi senza ristorante, pensioni senza ristorante, affittacamere, bed & breakfast, case vacanze	0,80	6,55
7	Case di cura e riposo	case di cura, case di riposo, cliniche private, residenze sociali assistite, ricoveri, ospedali	0,95	7,82
8	Uffici, agenzie, studi professionali	agenzie assicurazioni, agenzie di viaggio, agenzie o studi immobiliari, studi professionali, studi medici, ambulatori veterinari, studi televisivi-radiofonici e di registrazione, uffici di attività artigianali ed industriali, laboratori odontotecnici, uffici privati, stazioni FFSS, onoranze funebri, archivi	1,00	8,21
9	Banche ed istituti di credito	banche, istituti di credito, società finanziarie, società di leasing	0,55	4,50
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	abbigliamento, arredamenti, pavimenti e rivestimenti, biancheria, calzature, cartolerie, elettrodomestici, ferramenta, gioielleria, libri, macchine ed articoli per l'ufficio, negozi di foto-ottica, negozi di caccia e pesca, articoli per la casa, autoricambi, telefonia, videonoleggi, colorificio, materiali edili, vendita auto	0,87	7,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	articoli sanitari, edicole, erboristerie, farmacie, parafarmacie, plurilicenze non alimentari, profumerie, tabaccherie, prodotti per parrucchieri	1,07	8,80
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	calzolai, elettricisti, fabbri, falegnami, idraulici, imbianchini, intagliatori, legatorie, orafi, orologiai, riparatori ciclo e moto, riparatori RAEE, riparatori mobili, tappezzerie, verniciatori, officine meccaniche, officine elettromeccaniche, installazione infissi, installatori, maglierie, corniciai, barbieri, estetisti, fisioterapisti, lavanderie, parrucchieri, sartorie, solarium, stirerie, toilette per animali	0,72	5,90
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	autofficine, carrozzerie, elettrauto, gommisti, riparatore moto	0,92	7,55
14	Attività industriali con capannoni di produzione	attività industriali con produzione di beni	0,43	3,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	attività artigianali con produzione di beni, pelletterie, cantine vinicole, frantoi, aziende agricole, produzione pasticceria, pane o pasta, formaggio	0,55	4,50
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, osterie, amburgherie, attività di catering, birrerie, fast food, mense aziendali, mense in genere, enoteche	4,84	39,67
17	Bar, caffè, pasticceria	bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, yogurterie, vendita con asporto	3,64	29,82

18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	macellerie, supermercati, vendita generi alimentari vari, vendita pane e pasta, vendita vino, vendita salumi e formaggi, gastronomia, rosticceria	1,76	14,43
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	attività di vendita generi vari, consorzio agrario, vendita animali e generi attinenti	1,54	12,59
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	fruttivendoli, pescherie, piante e fiori anche secchi, pizzeria al taglio	6,06	49,72
21	Discoteche, night club	discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi, discopub	1,04	8,56

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è invece distinta se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso ad esempio: superficie di vendita, esposizione, deposito o magazzino (dove non si effettua la vendita) e sono ubicate in luoghi distinti.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
6. Per i locali non domestici privi di arredi e materiali di qualsiasi natura e con almeno un allacciamento ai cosiddetti servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefono, ecc.), qualora tali circostanze siano tempestivamente dichiarate e supportate da idonea documentazione, il tributo è calcolato applicando i coefficienti Kc e Kd relativi alla categoria n.4.

art. 15 UTENZE NON DOMESTICHE: RIDUZIONI IN FUNZIONE DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, differenziati ed indifferenziati, è attivato su tutto il territorio del Comune.

2. In analogia a quanto previsto per la Tassa Smaltimento Rifiuti, la Giunta Comunale suddivide il territorio comunale in zone all'interno delle quali il servizio è effettuato con differenti modalità (anche in base alla distanza del cassonetto) e frequenze. In sede di prima applicazione, ai fini dell'applicazione del tributo, si considerano i perimetri già individuati dalla Giunta Comunale per la Tassa Smaltimento Rifiuti.
3. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, differenziati ed indifferenziati è svolto nell'ambito del centro abitato, nelle zone di Morra San Martino e Paschero (in parte) con il sistema di raccolta denominato "porta a porta"; nelle frazioni, nei nuclei abitati e nelle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi attraverso il sistema di raccolta denominato con " eco-punti ".
4. Nelle zone nelle quali il servizio è svolto con il sistema di raccolta denominato " eco-punti" la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza (precisando che la distanza viene misurata in linea retta) dall'eco-punto:
   - in misura pari al 100% della tariffa per distanze fino a 700 metri
   - in misura pari al 80% della tariffa per distanze oltre i 700 metri.

5. Il tributo è ridotto del 10% della sola quota variabile per chi avvia rifiuti al recupero, in base alla effettiva quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, rispetto alla propria produzione potenziale di rifiuti; la riduzione è determinata applicando la seguente formula:

$$10\% * \text{quota variabile del tributo} * \frac{\text{Quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero}}{\text{Quantità di rifiuti potenziale}}$$

   ove:
   - per "quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero" (esclusi gli imballaggi secondari e terziari) verrà considerato ai fini del presente calcolo un valore massimo pari alla quantità di rifiuti potenziale;
   - per "quantità di rifiuti potenziale" si intende la quantità ottenuta moltiplicando la superficie dell'attività assoggettata al tributo ed il coefficiente Kd della classe corrispondente.
     Per ottenere tale riduzione annualmente, il contribuente titolare di utenza non domestica deve presentare, entro il 31 marzo, la relativa richiesta, allegando copia della documentazione e dei formulari, in cui sono specificate le quantità di rifiuti effettivamente avviate al recupero nell'anno precedente, distinte per tipologia, con indicazione dei soggetti che hanno effettuato le attività di recupero.

6. A seguito di verifica da parte dell'Ufficio della documentazione di cui al comma precedente, l'eventuale riduzione spettante viene determinata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto di successivi pagamenti del tributo.

art. 16 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o

direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, posta elettronica o PEC, allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, alla data di arrivo nella casella di destinazione nel caso di invio a mezzo posta elettronica (sia certificata, sia ordinaria) .

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria sia di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
d) Numero degli occupanti i locali;
e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione.

Utenze non domestiche

a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC se posseduta;
b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
f) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. In sede di prima applicazione, si considerano valide tutte le superfici e tutti i dati dichiarati ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti, opportunamente integrati con gli elementi utili e necessari per l'applicazione del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente e, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine

previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

8. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 8, se più favorevole.

art. 17 RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e la maggiorazione sono versati direttamente al Comune in modo contestuale, mediante modello di pagamento unificato (F24) o bollettino di conto corrente postale, come previsti dal decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011 .
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi (maggiorazione) ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate, scadenti alla fine del mese di maggio, luglio e ottobre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di luglio. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Solo per l'anno 2013 il versamento è stabilito in due rate; la prima al 30 settembre e la seconda al 30 novembre 2013, oppure in unica soluzione al 30 settembre.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di inizio o variazione intervenuta in corso d'anno, il tributo di competenza dell'anno deve essere versato:
   - nei termini di cui al comma 3 se la dichiarazione è presentata prima del 31 marzo;
   - per le dichiarazioni presentate dopo il 31 marzo il tributo dovuto sino a tutta l'annualità in corso sarà iscritto nel ruolo suppletivo l'anno successivo.

art. 18 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del precedente art. 17, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate e previsti per legge, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

art. 19 IMPORTI MINIMI

1. 1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 22 e del tributo provinciale di cui all'art. 23 è inferiore ad € 12,00 = ai sensi dell'art.25 della L.289/02.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 20,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo .
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

art. 20 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo .

art. 21 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile, commisurata a ciascun metro quadrato di superficie occupata, è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%. La maggiorazione di cui al presente comma è stabilita annualmente nel provvedimento di adozione delle tariffe e si applica sia alla quota fissa sia alla quota variabile.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. Le tariffe relative alle aree mercatali possono essere determinate in rapporto ai costi di gestione del servizio sostenuto per tali attività.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, comprese le agevolazioni, le riduzioni e la maggiorazione di cui all'art. 22.

art. 22 COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO: LA MAGGIORAZIONE

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.
2. Il gettito della maggiorazione è destinato alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.
3. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio, può incrementare la maggiorazione del comma 1 fino a 0,40 €/mq, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi. (tale disposizione non è applicabile per l'anno 2013).
4. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applica la riduzione in caso di mancato svolgimento del servizio (art. 20).
5. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

art. 23 TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 22.
3. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto.

art. 24 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

art. 25 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 16 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
   a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
   b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di

servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale comunale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni.
In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbani, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.

4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato

art. 26 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

art. 27 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente

versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 51,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 51,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, il contribuente provvede al pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

art. 28 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza dell'adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

art. 29 DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEIZZAZIONI

1. E' possibile presentare istanza di rateizzazione di cartelle esattoriali o di ingiunzioni fiscali relative al tributo oggetto del presente regolamento.
2. E' possibile chiedere la rateizzazione alle seguenti condizioni e limiti:
   a) Inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni.
   b) L'importo da rateizzare deve essere superiore a € 199,99.
   c) La rateizzazione avverrà secondo le seguenti modalità: per importi da €.200,00 fino a €.400,00 n. 3 rate ; da €.400,00 fino a €.800,00 n. 4 rate; da €.800,00 fino a €.1.000,00 n. 6 rate; oltre €.1.000,00 n.8 rate.
   d) Applicazione del tasso d'interesse nella misura prevista dalle leggi.
   e) Decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata.

art. 30 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

art. 31 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33 – bis del D.L. 31.12.2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28.2.2008 n. 31.
2. A norma dell'art. 14 c. 14, del D.l. 201 del 2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

art. 32 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

art. 33 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tarsu, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.